

Tra principi e pratica: la Convenzione europea del Paesaggio e gli Osservatori locali del Paesaggio

di Alberto Cagnato

L'Atto costitutivo di un nuovo organismo è sempre l'occasione per chiedersi quali ne sono stati i presupposti e quali ne possono essere le prospettive: nel nostro caso, il punto di riferimento fondamentale e insieme l'**origine degli Osservatori locali del Paesaggio** è un provvedimento situato al massimo livello delle istituzioni intergovernative europee, vale a dire il **Consiglio d'Europa**, che si esprime attraverso la **Convenzione europea del Paesaggio**, documento che contiene **principi e definizioni inediti rispetto al passato e alla tradizione del paesaggistico italiano**, ma anche **una serie di impegni** che ogni **Stato membro si assume all'atto della sua sottoscrizione**.

Spesso confusa erroneamente come una Direttiva dell'Unione europea, la **Convenzione è invece un Trattato internazionale che prende sostanza anche giuridica** non attraverso i meccanismi obbligatori propri del diritto comunitario, ma **su base volontaria**: l'Italia ha fatto propria la Convenzione con la **Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000"**.

La **nozione giuridica di paesaggio** sottintesa dalla Convenzione si fonda sull'idea che **il ruolo del diritto non sia quello di riconoscere e tutelare soltanto un valore o una bellezza paesaggistica particolari** (come fa l'UNESCO o la legislazione nazionale sui beni paesaggistici), bensì **un valore complesso che comprende il bisogno dei cittadini: di stabilire una relazione sensibile con il territorio; di godere dei benefici basati su questa relazione; di partecipare alla determinazione della bellezza del territorio stesso**. Da qui l'**estensione del concetto di paesaggio a tutto il territorio** nelle sue articolazioni: **di particolare pregio, di ordinarietà e quotidianità** così come **di degrado**, e l'entrata in campo della **percezione da parte delle popolazioni**. **Concetto di Paesaggio e sua percezione** da parte della popolazione sono gli aspetti più noti della Convenzione, ma ve ne sono altri di pari importanza che riguardano i livelli nazionale e regionale o locale. I provvedimenti generali contenuti nell'**art. 5** riguardano **gli impegni: al riconoscimento giuridico del Paesaggio; a definire e attuare politiche di protezione, gestione ed assetto dei Paesaggi; alla partecipazione del pubblico; all'integrazione del Paesaggio nelle politiche a risvolto territoriale aventi effetti diretti o indiretti sul Paesaggio**.

Si tratta di provvedimenti inerenti alle competenze dello Stato ma, interessando la Convenzione direttamente ed in prima persona le popolazioni coinvolte in una politica paesaggistica, è chiaro che il primo soggetto pubblico chiamato in causa nei compiti indicati all'**art. 6** di: **sensibilizzazione, formazione/istruzione, identificazione/qualificazione, formulazione di obiettivi di qualità paesaggistica, predisposizione e scelta degli strumenti di attuazione** è l'**Ente locale** che, a sua volta, può o deve ottenere adeguato supporto dagli altri livelli a seconda delle loro competenze e capacità laddove non riesca a sopperire con i propri mezzi e risorse, secondo il principio di solidarietà. È necessario tuttavia chiedersi se un Ente locale sia in grado autonomamente di svolgere i compiti che gli sono assegnati dalla Convenzione nei confronti dei propri cittadini.

In tal senso, **compito degli Osservatori dovrebbe essere quello di colmare le lacune degli Enti locali in termini di risorse umane e finanziarie**, e quindi di **mettere in condizione amministratori ed amministrati di svolgere a loro volta i propri ruoli**, grazie al ricorso ai **contributi dei saperi locali e dei saperi multidisciplinari** messi a disposizione da professionisti, tecnici e cittadini coinvolti a diverso titolo e quasi sempre su base spontanea e volontaria, in modo da non gravare sui bilanci dell'ente.

Dall'apertura alla firma della **Convenzione avvenuta a Firenze nel 2000** si è assistito in Italia alla creazione di **Osservatori locali** secondo una gamma molto variegata

di posizioni anche antagonistiche tra loro, rappresentata significativamente dal **ruolo degli Enti locali rispetto agli osservatori**, che va dall'essere **oggetto istituzionalmente protagonista** rispetto agli altri attori coinvolti, come nel caso veneto, fino all'**opposto, vale a dire di essere esterni o addirittura controparte dei soggetti promotori**, come per certi versi nel caso piemontese e di altre realtà locali.

La costituzione degli **Osservatori per il Paesaggio Monte Stella e Fiume Lambro Lucente** sembra indicare la **prospettiva di una terza via, che non discrimina bensì accomuna le varie istanze, comprendendo gli Enti locali tal quanto gli altri *stakeholder* ed i cittadini in generale in un meccanismo in cui ogni soggetto si sente protagonista riconoscendo il reciproco ruolo degli altri nel proprio Bene Comune Fiume Lambro Lucente, ma soprattutto riconoscendo il ruolo fondamentale della componente emozionale e motivazionale insita nel Paesaggio.**